

**COMUNE DI LIVORNO FERRARIS**

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione n. 12

Del 04/02/2026

OGGETTO: Assunzione a tempo pieno e indeterminato di una figura professionale di Istruttore Tecnico, Area degli Istruttori, da assegnare al Servizio Tecnico-Manutentivo. Avvio del procedimento di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.lgs n. 165/2001 e contestuale avvio, in subordine, del procedimento di reclutamento mediante scorrimento degli idonei della graduatoria di un concorso pubblico di altro Ente Locale, vigente ai sensi di legge. Disposizioni.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 03.02.2026, eseguibile ai sensi di legge, con la quale, per i presupposti di fatto e di diritto ivi esplicitati ed ai quali si fa espresso rimando, è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2026-2028, quale componente anticipata e propedeutica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, in corso di predisposizione.

Dato atto che la citata deliberazione, comprensiva dei relativi allegati, è stata:

- pubblicata nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente, presente sul sito istituzionale del Comune, conformemente alla pubblicazione concernente il PIAO 2026-2028, in corso di approvazione e che sarà inserito sul "portale PIAO" predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite;
- inviata alle organizzazioni sindacali territoriali ed ai rappresentanti sindacali unitari, per opportuna conoscenza;
- trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente sulla piattaforma informatica "SICO", ai sensi dell'art. 6-ter del D.lgs 165/2001 e s.m.i.

Visto il fabbisogno del personale dipendente per come stabilito nell'allegato "B" della su richiamata deliberazione.

Preso atto che l'attuazione del fabbisogno del personale per come stabilito nel succitato allegato e l'effettuazione degli adempimenti o l'assunzione dei provvedimenti occorrenti per darvi compiuta esecuzione, sono demandati all'infrascritto Responsabile di Servizio.

Rilevato che:

- nel citato fabbisogno del personale, per i presupposti di fatto e di diritto ivi enunciati ed ai quali si fa espresso rimando, è stata prevista per l'anno 2026 l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di una figura professionale di Istruttore Tecnico, Area degli Istruttori, da assegnare al Servizio Tecnico-Manutentivo;
- il reclutamento di tale figura professionale deve avvenire mediante procedura di scorrimento degli idonei della graduatoria di un concorso pubblico di altro Ente Locale, vigente ai sensi di legge, previo esperimento della procedura di mobilità di cui all'art. 34-bis del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., e non anche della procedura di mobilità di cui all'art. 30, comma 2-bis, del medesimo D.lgs n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D.L. n. 25/2025, convertito in L. n. 69/2025, non essendo l'Ente soggetto alla relativa disciplina per avere un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50;
- il reclutamento mediante scorrimento degli idonei della graduatoria di un concorso pubblico di altro Ente Locale, deve espletarsi in base:
 - o ai criteri stabiliti dall'art. 7 del regolamento comunale sull'accesso al pubblico impiego, risultante dal testo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 09.04.2024, esecutiva ai sensi di legge;

- o alle disposizioni contenute nell'art. 35, comma 5-ter, del Dlgs n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 3 del D.L. n. 25/2025, convertito in L. n. 69/2025.

Fatto presente che:

- l'assunzione della figura professionale suddetta è finalizzata a coprire il posto che si è reso vacante dal 01.11.2025, a seguito delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente comunale che lo occupava, il quale gode della conservazione del medesimo, ai sensi dall'art. 25, comma 10, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, per aver vinto un concorso pubblico presso un altro Comune;
- pertanto, l'assunzione della medesima figura professionale, per come esplicitato nella deliberazione richiamata all'inizio potrà decorrere solo dopo e a condizione che l'avente diritto alla conservazione del posto abbia superato il periodo di prova di sei mesi e consolidato la sua posizione lavorativa nel nuovo Comune datore di lavoro, cosa che dovrebbe avvenire dal mese di maggio 2026, essendo stato assunto nel nuovo Ente il 1° novembre ultimo scorso, dal momento che un eventuale rientro a domanda del dipendente cessato potrebbe pregiudicare la sostenibilità della relativa spesa da parte del bilancio comunale e il rispetto dei vigenti limiti sulla spesa del personale a cui è soggetto l'Ente, qualora l'assunzione sostitutiva venisse perfezionata nel frattempo;
- a tale scopo, nella deliberazione richiamata all'inizio, è stato stabilito che l'eventuale individuazione del candidato mediante l'utilizzo di una graduatoria di altro Ente Locale, qualora intervenuta prima del decorso del termine di conservazione del posto previsto dall'art. 25, comma 10, succitato non comporta costituzione del rapporto di lavoro né obbligo di assunzione, restando la stipula del contratto individuale di lavoro e la presa di servizio subordinate alla mancata riammissione in servizio entro il suddetto termine del dipendente cessato.

Ritenuto, alla luce di quanto precede, di dover avviare la procedura di reclutamento della figura professionale di cui trattasi e, pertanto, come prima cosa attivare il procedimento di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., inoltrando alla Regione Piemonte, Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, la comunicazione dell'intendimento di voler assicurare la copertura del posto di cui trattasi.

Ritenuto, inoltre, di dover avviare, contestualmente alla suddetta procedura, anche quella di reclutamento mediante scorrimento degli idonei della graduatoria di un concorso pubblico di altro Ente Locale, al fine di pervenire alla copertura del posto nei termini programmati, salvo subordinarne gli effetti alla conclusione con esito negativo (senza assegnazione di personale) del procedimento di mobilità ex art. 34-bis suddetto e alla mancata riammissione in servizio del dipendente cessato, come più sopra indicato.

Precisato che la scelta del reclutamento mediante scorrimento degli idonei della graduatoria di un concorso pubblico di altro Ente Locale, effettuata in subordine al procedimento di mobilità ex art. 34-bis citato, è legata ad evidenti ragioni organizzate e di risparmio di tempo e risorse rispetto all'indizione di un concorso pubblico; infatti, con tale procedura si riesce a far fronte al fabbisogno programmato in maniera più celere ed efficiente, utilizzando figure professionali sovrapponibili già selezionate da altre Enti Locali.

Dato atto, circa l'avvio in subordine della medesima procedura:

- dell'assenza di graduatorie idonee e valide presso l'Ente da cui poter eventualmente attingere, ai sensi dell'art. 91, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., e dell'art. 17, comma 1-bis, del D.L. n. 162/2019, convertito in L. n. 8/2020;
- dell'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati in graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, approvate e vigenti in ambito comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del D.lgs n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, punto 3) del D.L. n. 25/2025, convertito in L. n. 69/2025;
- dell'inesistenza di accordi già conclusi e vigenti con altri Enti Locali per l'utilizzo di graduatorie di pari area e profilo del posto oggetto di reclutamento.

Visti, in materia di efficacia ed utilizzo delle graduatorie concorsuali:

- l'art. 35, comma 5-ter, secondo periodo, del D.lgs n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 3 del D.L. n. 25/2025, convertito in L. n. 69/2025, il quale fa salvo per gli Enti locali il termine di vigenza delle graduatorie di tre anni previsto dall'art. 91, comma 4, del D.lgs n. 267/2000; tale norma produce effetti solo per il futuro e non ha portata retroattiva e, quindi, non è applicabile alle

- graduatorie approvate antecedentemente;
- l'art. 35, comma 5-ter, quinto e ottavo periodo, del D.lgs n. 165/2001 che, alle condizioni ivi previste, consente alle Pubbliche amministrazioni lo scorrimento di graduatorie entro il termine della loro vigenza;
- l'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del D.lgs n. 165/2001 che limita gli idonei nei concorsi pubblici al solo 20 per cento, rispetto ai posti banditi, dei candidati che si sono collocati dopo l'ultimo dei vincitori di concorso;
- l'art. 35, comma 5-ter, sesto periodo, del D.lgs n. 165/2001, il quale stabilisce che la limitazione di cui sopra è applicabile agli Enti Locali solo per le procedure di reclutamento che prevedano un numero di posti messi a concorso superiore a venti unità;
- l'art. 4, comma 9, del D.L. n. 25/2025, convertito in L. n. 69/2025, il quale prevede che la medesima limitazione non è applicabile alle graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025;
- l'art. 35, comma 5-sexies, del D.lgs n. 165/2001, come da ultimo aggiunto dall'art. 3 del D.L. n. 25/2025, convertito in L. n. 69/2025, ai sensi del quale *“La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipulazione del contratto di assunzione.”*.

Dato atto che il fabbisogno del personale di cui all'allegato “B” più sopra citato – dal quale trae origine l'assunzione della figura professionale di cui trattasi – dà conto del possesso da parte dell'Ente dei requisiti richiesti dalla legge per poter assumere e, in particolare, della presenza della capacità assunzionale, del rispetto del limite di spesa per il personale, della sostenibilità da parte del bilancio comunale della correlativa spesa e dell'esistenza dei presupposti normativi il cui mancato rispetto rende impossibile l'effettuazione di qualsiasi assunzione.

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito sulla base del contenuto recato dal sottostante dispositivo.

Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 27.12.2023 di nomina a Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale.

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali/Funzioni Locali.

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., e in particolare gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2.

Dato atto che l'infrascritto Responsabile di Servizio non si trova in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste in capo ad egli alcun obbligo di astensione con riferimento all'adozione della presente determinazione e del procedimento ad essa correlato.

Visto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs 267/2000.

DETERMINA

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare avvio, conseguentemente, al procedimento di reclutamento della figura professionale di Istruttore Tecnico, Area degli Istruttori, da assegnare al Servizio Tecnico-Manutentivo, in base alle indicazioni esposte nella stessa narrativa;

3. di attivare, pertanto, il procedimento di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., inoltrando alla Regione Piemonte, Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, la comunicazione dell'intendimento di voler assicurare la copertura del suddetto posto;
4. di attivare, altresì, per la copertura del medesimo posto e contestualmente al procedimento di mobilità obbligatoria di cui al punto 3, la procedura di scorrimento degli idonei della graduatoria di un concorso pubblico di altro Ente Locale, vigente ai sensi di legge, da espletarsi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 7 del regolamento comunale sull'accesso al pubblico impiego citato in narrativa e delle disposizioni di legge menzionate nella stessa narrativa;
5. di subordinare gli effetti della procedura di cui al punto 4 alla conclusione con esito negativo (senza assegnazione di personale) del procedimento di mobilità obbligatoria di cui al punto 3;
6. di dare atto che, per le motivazioni esposte in narrativa, l'eventuale individuazione del candidato mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente Locale, qualora intervenuta prima del decorso del termine di conservazione del posto di cui è menzione nella stessa narrativa, non comporta costituzione del rapporto di lavoro né obbligo di assunzione, restando la stipula del contratto individuale di lavoro e la presa di servizio subordinate alla mancata riammissione in servizio del dipendente cessato entro il termine di cui all'art. 25, comma 10, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;
7. di demandare ad altro/i provvedimento/i il prosieguo del procedimento di reclutamento oggetto della presente determinazione, in base agli esiti che deriveranno dall'attuazione di quanto indicato nei punti precedenti;
8. di dare atto che la presente determinazione, non comportando al momento un impegno di spesa a carico del bilancio comunale, diventa esecutiva dalla data di adozione;
9. di dare atto che, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito internet istituzionale del Comune, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente "*Bandi di Concorso*";
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 29 e 41 del D.lgs n. 104/2010 e s.m.i., oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i., entrambi decorrenti: a) per i soggetti direttamente contemplati nell'atto, qualora presenti, dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della presente determinazione; b) per quanto concerne i terzi, dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione all'Albo Pretorio online di cui è prima detto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

MASOERO Renzo

Firmato Digitalmente